

---

# COMUNE DI ANCONA

## DISCIPLINARE DI GARA

### PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DAL 2022, DELLA DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI NEL COMUNE DI ANCONA - CIG 9079576F21

#### SOMMARIO

- 1 – Premessa
- 2 - Documentazione di gara
- 3 – Oggetto della Concessione, Importo e suddivisione in lotti
- 4 – Importo concessione
- 5 – Duvri e oneri per la sicurezza
- 6 – Soggetti ammessi
- 7 – Richieste di chiarimenti
- 8 - Finanziamento
- 9 - Criteri di aggiudicazione e punteggi
- 10 – Prescrizioni per la redazione dell'offerta telematica
- 11 – Aggiudicazione e perfezionamento del contratto
- 12 - Soccorso istruttorio
- 13 – Termine e modalità per la presentazione delle offerte.
- 14 – Procedura di gara
- 15 – Precisazioni

.....

#### 1. PREMESSE

Il Comune di Ancona, ai sensi dell'art. 164 del D. Lgs. 50/2016, intende procedere all'affidamento della concessione in oggetto mediante procedura aperta telematica e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 30, 60 e 173, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), in esecuzione della determinazione n. 243 del 7 febbraio 2022.

Il servizio comprende le prestazioni indicate e descritte nel capitolato speciale d'oneri / progetto del servizio.

**La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto verranno ammesse solo le offerte firmate digitalmente presentate attraverso la piattaforma telematica. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec**

o qualsiasi altra modalità di presentazione.

**Per partecipare occorre:**

- collegarsi al Portale Appalti, <https://sua.comune.ancona.it> e, se non registrati, attivare la funzione “ Registrati” presente nella sezione “Area riservata”;
- accedere nella sezione “Area riservata” con le credenziali ottenute in fase di registrazione;
- individuare il bando di interesse nella sezione “Gare e procedure in corso”, visualizzare la scheda corrispondente e procedere a quanto richiesto per la presentazione dell'offerta, prendendo visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella “ **Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche**” disponibile nella sezione “ Istruzioni e manuali”

**Si precisa che gli utenti già registrati al portale non devono ripetere la procedura di registrazione.**

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/ plichi telematici:

- BUSTA A- Contiene DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- BUSTA B- Contiene OFFERTA TECNICA
- BUSTA C- Contiene OFFERTA ECONOMICA

TUTTI I DOCUMENTI DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE (NON DEVE ESSERE PRODOTTO ALCUN ARCHIVIO DIGITALE FIRMATO DIGITALMENTE).

**Il luogo di svolgimento del servizio:** Comune di Ancona - codice NUTS : ITE32

**CIG:** 9079576F21; **CUI:** S00351040423202200033

La concessione è costituita da un unico lotto, poiché ai sensi dell’art. 51 comma 1 del Codice la suddivisione in lotti comporterebbe criticità nella organizzazione ed esecuzione del servizio.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dottor Saverio Concetti.

Il **Responsabile della selezione di gara** è la Dott.ssa Nadia Acciarri.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) capitolato speciale di appalto;
- schema di contratto di concessione;
  - calcolo canone di concessione e stima della redditività del servizio;
  - Informativa sui luoghi;

2) Bando di gara;

3) Modulistica di gara compreso il DGUE;

Il bando di gara e tutta la documentazione per l'offerta sono disponibili nella piattaforma telematica Portale Appalti all'indirizzo <https://sua.comune.ancona.it>, il progetto è disponibile sul sito del comune di Ancona al seguente link : <http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/>

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.ancona.gov.it> ;

- sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana serie n° 5 contratti n. 19 del 14/02/2022;

-sull'Albo pretorio comunale on line;

-sul profilo del committente: <http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/>

-sul sito dell'Osservatorio della Regione Marche;

## 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità **“Comunicazioni riservate al concorrente”/ “Invia una nuova comunicazione”** descritta nella Guida presente nella piattaforma telematica, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle suddette richieste che rivestano carattere di interesse generale saranno rese disponibili attraverso la funzionalità **“Documentazione di gara”** presente sulla piattaforma telematica ed inserite nella sezione **“Comunicazioni dell'amministrazione”**. Le risposte saranno inoltre pubblicate sul sito internet nella sezione Amministrazione trasparente della Stazione Appaltante.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi degli artt. 76, comma 6, e 52 del Codice nonché dell'art. 6 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le comunicazioni verranno effettuate attraverso i suddetti mezzi di comunicazione elettronici, ovvero mediante la piattaforma telematica e via PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica.

NOTA BENE: gli operatori economici sono obbligati ad utilizzare, per qualsiasi comunicazione, l'apposita funzionalità della piattaforma telematica, che consente la protocollazione automatica della comunicazione e la non dispersione della stessa, anche attraverso un alert al funzionario

incaricato.

Salvo quanto sopra previsto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma telematica nel Portale Appalti <https://sua.comune.ancona.it>, utilizzando la funzionalità NUOVA COMUNICAZIONE e con l'ausilio di notifiche PEC all'indirizzo indicato dall'operatore economico all'atto della registrazione nel Portale Appalti. Si ricorda che l'unico indirizzo pec del Comune di Ancona valido è il seguente : [comune.ancona@emarche.it](mailto:comune.ancona@emarche.it) . NON UTILIZZARE ALTRI INDIRIZZI .

Nel Portale Appalti, nella sezione “Area riservata” con credenziali ottenute in fase di registrazione, “Comunicazioni riservate al concorrente”, l'operatore economico riceve e può consultare le comunicazioni della stazione appaltante, rispondere direttamente o inviare comunicazioni inerenti la procedura.

È fatto salvo quanto previsto nell'art.79, comma 5 bis del Codice qualora si verifichino malfunzionamenti della piattaforma telematica. Eventuali rettifiche al bando di gara o alle modalità di svolgimento della procedura saranno pubblicate secondo le modalità di legge e secondo quanto previsto dalla citata norma.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, tramite piattaforma telematica (nonché al seguente indirizzo di posta elettronica:[comune.ancona@emarche.it](mailto:comune.ancona@emarche.it) diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

L'indicazione dell'indirizzo PEC dovrà essere resa dal concorrente in fase di registrazione sulla piattaforma telematica, secondo le indicazioni contenute nel documento denominato “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti”, scaricabile direttamente dalla piattaforma cliccando su “Accesso ad Area Riservata”, tenendo conto che, in caso di concorrente con idoneità pluri soggettiva (raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, ecc.),

Eventuali variazioni o modifiche dell'indirizzo PEC o il riscontro di possibili problemi temporanei nell'utilizzo di tale strumento di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante (presso i recapiti del Responsabile Unico del Procedimento); a fronte del mancato rispetto delle modalità operative di cui sopra, la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o fallito recapito delle comunicazioni inviate.

La modifica all'indirizzo PEC dovrà essere aggiornato anche nella sezione dedicata ai dati anagrafici inseriti in sede di registrazione presso la piattaforma. È fatto salvo quanto previsto nell'art.79, comma 5 bis del Codice qualora si verifichino malfunzionamenti della piattaforma telematica. Eventuali rettifiche al bando di gara o alle modalità di svolgimento della procedura saranno pubblicate secondo le modalità di legge e secondo quanto previsto dalla citata norma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se

non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### **3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

La concessione è costituita da un unico lotto per le motivazioni indicate nella determinazione dirigente Direzione gare e appalti n. 243 del 7 febbraio 2022.

Il Comune di Ancona, per quanto indicato in premessa, intende rendere possibile la somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici da installare all'interno delle sedi comunali che registrano la maggiore affluenza di pubblico, il tutto come meglio illustrato ed identificato **nella documentazione allegata alla determinazione a contrarre sopra richiamata.**

Il servizio è strutturato attraverso l'installazione di apparecchi per la distribuzione automatica di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati, con funzionamento a denaro, schede prepagate (cd. Chiavetta) e, facoltativamente, per il tramite di applicazioni informatiche liberamente installabili anche da comuni cittadini oltre che dai dipendenti del Comune.

Il servizio è rivolto ai dipendenti/amministratori, ai visitatori (aule conferenza in occasione di corsi o incontri, celebrazioni, ecc.) e agli utenti del Comune che si trovano all'interno delle strutture.

Costituisce oggetto della concessione l'installazione, la manutenzione ed il rifornimento dei distributori automatici negli appositi spazi individuati dal Comune a fronte del versamento di un canone quadrimestrale anticipato di concessione.

Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato, dai regolamenti, dalle normative e direttive vigenti in materia.

I distributori automatici da installare presso le sedi sottoindicate sono indicativamente n° 22 (ventidue) delle seguenti tipologie:

- a. distributori di bevande calde di medie dimensioni, intendendosi il distributore che garantisce la possibilità di erogazione di caffè macinato oltre ad una serie di bevande calde in numero complessivo tra 12 e 16 (distributore del tipo "caffè e bevande");
- b. distributori di bevande fredde in lattina o altra tipologia di contenitore, di acqua minerale (naturale e frizzante) e di alimenti (snack, merendine, ecc...). Si fa riferimento ad un macchinario di medie dimensioni, considerato tale il distributore con un numero di file di distribuzione dei prodotti tra 6 e 12, ciascuna composta da slot per la distribuzione di prodotti in numero singolo tra 8 e 10, corrispondente a 4/5 slot accoppiati (distributore del tipo "merende e bibite");
- c. distributori di caffè e bevande calde di piccole dimensioni, con erogazione di prodotti ottenuti da capsule o cialde preconfezionate, monomarca o compatibili, oppure attraverso la

macinazione all'istante di caffè in grani (distributore del tipo "caffè piccolo").

I distributori dovranno essere installati nelle quantità e nei luoghi sottoindicati:

Luogo	Tipo di distributore
A- Palazzo Anziani;	2 caffè e bevande medie, 1 merende e bibite
B- Magazzino Comunale via Paolucci 5-7;	1 caffè e bevande e 1 merende e bibite
C- Sede Viale della Vittoria, uffici al Terzo Piano (3°) e al Piano Terra (3b);	1 caffè e bevande piccola, 2 caffè e bevande media, 1 merende e bibite
D- Sede Centrale di Largo XXIV maggio;	1 caffè e bevande 1 merende e bibite
E- Palazzo Camerata;	1 caffè e bevande 1 merende e bibite
F- Uffici in via Zappata;	1 caffè e bevande 1 merende e bibite
G- Uffici per rimessaggio autobus presso lo Stadio del Conero;	1 caffè e bevande
H- Sede Comando della Polizia Locale;	2 caffè e bevande 2 merende e bibite
I – Distretto Piano San Lazzaro	1 caffè e bevande 1 merende e bibite

In relazione al personale così individuato sono stati verificati gli spazi da adibire alla zona "vending", tenendo presente che un distributore automatico di medie dimensioni impegna mediamente 1,75 mq, avuto riguardo sia dello spazio occupato dal macchinario, sia dei necessari spazi per il funzionamento dello stesso (cavi, prese d'aria per i motori di raffreddamento/dissipazione calore), sia infine dello spazio necessario agli utenti a ritirare il prodotto, mentre un distributore piccolo ha dimensioni contenute in mq 0,5. Il distributore di bevande piccolo (solo per caffè/bevande) è stato previsto quale "seconda" macchina di distribuzione laddove sia già presente un altro distributore di caffè e bevande di tipo medio (1,75 mq). E' cura del Comune concedente individuare ed assicurare un ulteriore spazio in prossimità del distributore per la consumazione dei prodotti, di misura non inferiore a mq 0,75 (zero virgola settantacinque); su quest'ultimo spazio di consumazione non è dovuto alcun canone da parte del concessionario.

Tali luoghi sono stati individuati in linea di massima, fatta salva la possibilità di individuazione di diversi spazi (a seguito di sopralluogo del fornitore) con il dirigente competente sugli uffici.

In relazione agli spazi che garantiscono una maggiore affluenza (C, D ed H) è prevista

l'installazione gratuita (obbligatoria), di depuratori di acqua con erogazione di acqua sfusa (liscia e frizzante), al fine di perseguire politiche di sostenibilità ambientale ed una minore produzione di spazzatura in plastica. **L'eventuale offerta di installazione di ulteriori depuratori nei restanti spazi sarà oggetto di valutazione nella gara di affidamento in concessione.**

Il numero dei distributori è rapportato alle esigenze stimate dal Comune alla data odierna.

Il contratto ha una durata di 5 (cinque) anni consecutivi, decorrenti dalla data del Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio di cui all'Art. 7 lett. b) e non è tacitamente rinnovabile alla scadenza.

2. Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di esercitare l'opzione di proroga di cui all'art. 106, comma 11 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, quantificato in 6 mesi, salvo occorrenze eccezionali

Le caratteristiche del servizio di Vending sono indicate dettagliatamente nel Capitolato Speciale di Concessione.

#### **Tabella n.1 – Oggetto della concessione**

n.	PRESTAZIONE PRINCIPALE	CPV	P ( <i>principale</i> ) S ( <i>secondaria</i> )
1	Gestione del servizio di distribuzione di generi alimentari e bevande tramite distributori automatici (Vending)	42933000-5	P

Importo totale € 656.775,00 (seicentocinquantaseimilasettecentosettantacinque netti) IVA esclusa

Il valore stimato complessivo della concessione del servizio, calcolato ai sensi dell'art. 35 del Codice, è determinato in **euro 656.775,00 (seicentocinquantaseimilasettecentosettantacinque netti) IVA esclusa**, per l'intera durata dei **sessanta mesi**, e come meglio dettagliato nel documento "Calcolo canoni vending", del fascicolo di gara.

Trattandosi di concessione, il servizio dovrà essere svolto senza costi a carico del Comune di Ancona.

La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, assumendosi completamente il rischio d'impresa relativo alla gestione ed introitando i corrispettivi.

Nel caso in cui non sia possibile recuperare le spese connesse al servizio, in ogni caso anche nell'ipotesi di trasgressori e/o di altri soggetti obbligati, i costi dovranno rimanere ad esclusivo carico del concessionario, il quale non potrà rivalersi nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Pertanto, il servizio sarà effettuato senza oneri per il Comune, salvo quelli

specificamente previsti dai documenti di gara (es: spese per energia elettrica per distributori ed illuminazione, acqua, pulizia degli spazi, ecc.).

I costi della sicurezza sono pari ad euro 0 (zero) in quanto la presente concessione prevede una forma di gestione da parte dell'affidatario non determinante interferenze ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e non valutabile in termini di rischi specifici. Pertanto, non è necessario elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.).

#### **4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI**

##### **4.1 DURATA**

La durata della concessione del servizio di vending e conseguentemente dell'affidamento all'operatore è fissata in **60 mesi continuativi**, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ovvero del verbale di consegna in via d'urgenza, come previsto dalla L 120/20; la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna in via d'urgenza all'operatore anche nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara o nelle more della stipulazione formale del contratto normativo. E' prevista, comunque, la facoltà di esercitare l'opzione di proroga di cui all'art. 106, comma 11 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, quantificato in 6 mesi, salvo occorrenze eccezionali. Per quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della L. 120/2020 e ss.mm.ii., nonché dall'articolo 5 del Capitolato Speciale la mancata tempestiva stipula del contratto, che presuppone l'avvenuto pagamento delle spese contrattuali entro il termine di giorni quindici dell'invito alla stipula, o il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso entro il termine di giorni centosessanta (valutare un termine congruo per l'avvio del servizio) dal verbale di consegna, qualora imputabili all'appaltatore, costituiscono causa di esclusione dell'appaltatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che verrà senza indugio dichiarato dalla stazione appaltante e opererà di diritto.

Al termine dell'affidamento i distributori automatici dovranno essere rimossi in tempi consoni a garantire l'attivazione del servizio conseguente all'affidamento tramite una nuova procedura di gara pubblica, assicurando al contempo la continuità del servizio.

#### **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o



consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **6. REQUISITI GENERALI**

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. del 2001 n. 165 .

## **7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 *[ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]*.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### **7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

**a) Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

**b) Certificazione ISO 9001**, "standard internazionale miglioramento continuo del servizio";

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art.

83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

**Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni**, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## **7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

È richiesta la dimostrazione di:

Volume d'affari per attività di vending minimo annuo per ciascuno degli ultimi cinque esercizi finanziari, non inferiore ad € 100.000,00 (IVA esclusa).

## **7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

Certificazione UNI EN ISO 22000:2018, riguardante la sicurezza alimentare.

## **7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub -associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o albo di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- c. certificazione Iso 9001:2018 ed ISO 22000:2018.

E' ammessa la verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto 7.2 dall'aggregazione di imprese nel suo complesso: in altre parole il requisito di ritiene verificato laddove la somma dei volumi di affari dei vari soggetti aggregati, per ciascuno degli ultimi cinque esercizi finanziari, non sia inferiore ad € 100.000,00 (IVA esclusa).

## **7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara ovvero ad altro registro o albo o altro registro o albo equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **8. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale .

**Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità,** la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della

garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **9. SUBAPPALTO.**

Le prestazioni specialistiche, eventualmente necessarie per l'espletamento dell'incarico, possono essere subappaltate secondo quanto previsto all'art. 174 del Codice.

Il concorrente che intenda avvalersi del subappalto nel corso dell'esecuzione del contratto di concessione, indica in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intende subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi, le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate.

Se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'art. 184 del medesimo Codice, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo medesimo.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 105 commi 10, 11 e 17 del Codice.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino

le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice (nei termini di chiarimento pubblicati dall'ANAC con Delibera) n. 848 del 3/8/2016), pari al 2% del valore complessivo della concessione rappresentato dal valore dei ricavi previsti (al netto dell'IVA) sommato al valore del canone a base della concessione e precisamente di importo pari ad: **euro 13.943,00**. Il predetto importo è ridotto al 50%, per un importo pari a euro **6.971,50**, alla luce della certificazione ISO 9001:2018 richiesta quale requisito di partecipazione alla procedura ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice. L'impresa singola o in raggruppamento, per avvalersi della riduzione del 50% della cauzione provvisoria, deve produrre la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee di cui all'art. 93 comma 7 del Codice in corso di validità, in originale o copia autenticata secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

**b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231**, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso conto di tesoreria IBAN IT62S0306902609100000046082 presso Intesa Sanpaolo S.p.A. Tesoreria Comunale Ancona - corso Stamira n.2.

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/impreses\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impreses_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 ( GU del 10 aprile 2018 n. 83 ) contenente il “ *Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50*”;
- 4) avere validità per *almeno 180 gg.* dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 120 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte in forma di:**

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione

dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. **93, comma 7 del Codice**.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **11. SOPRALLUOGO**

E' condizione di partecipazione, l'avvenuta presa visione della condizione degli ambienti e degli spazi (anche al fine della verifica degli interventi da adottare ai fini dell'installazione dei distributori automatici) da parte dei concorrenti. Pertanto ciascun concorrente dovrà svolgere, a pena di esclusione, un sopralluogo preliminare presso le strutture dove sarà erogato il servizio nel rispetto delle modalità e dei termini come appresso disciplinati.

Al fine di consentire l'ordinato svolgimento della procedura, **la richiesta di sopralluogo dovrà pervenire al Comune di Ancona entro sette giorni lavorativi precedenti alla scadenza della proposizione delle domande**, tramite istanza da inviare via pec alla Stazione Appaltante e, per conoscenza, al RUP (all'indirizzo di posta elettronica funzionale



“[saverio.concetti@comune.ancona.it](mailto:saverio.concetti@comune.ancona.it)”) e al Dirigente della Direzione Gare e Appalti (all’indirizzo di posta elettronica funzionale “[giorgio.foglia@comune.ancona.it](mailto:giorgio.foglia@comune.ancona.it)”), tramite il campo I del modello “Istanza di Sopralluogo” debitamente compilato. Il RUP concorda con il concorrente le modalità ed i tempi del sopralluogo che dovrà svolgersi comunque in orario di apertura degli uffici, per consentire l’accesso degli interessati, ed entro i cinque giorni precedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte. Della presenza del concorrente è data sintetica verbalizzazione da parte del RUP o del soggetto dal medesimo delegato; il verbale è inviato via pec alla Società concorrente, che provvederà ad inserirlo nella busta amministrativa ai fini della presentazione dell’offerta. In caso di impedimento per cause di forza maggiore, laddove i tempi ne consentano un rinvio, l’appuntamento è procrastinato al giorno lavorativo successivo stessa ora e stesso luogo del primo appuntamento.

La mancata presentazione al sopralluogo preventivo determina l’automatica esclusione del concorrente dalla procedura.

In caso di aggregazioni di imprese, il sopralluogo può essere effettuato da un unico soggetto, purché in possesso di delega dell’impresa capogruppo in qualità di mandataria.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.**

E’ dovuto il Contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi dell’art.1, commi 65 e 66, della L 266/05 di **euro 70,00 (settanta/00)** da effettuarsi in favore dell’ANAC con le modalità di cui alla deliberazione ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020; detto pagamento è richiesto a pena di esclusione dalla gara.

## **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Il plico **TELEMATICO** per l’ammissione alla gara dovrà pervenire **esclusivamente** mediante l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile al sito **<https://sua.comune.ancona.it>** **entro il termine perentorio delle ore 09:00 del 16/03/2022.**

**Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell’offerta.**

La piattaforma adotta come limite il secondo 00, pertanto l’orario indicato nel bando di gara, se non indicati i secondi, si intenderanno 00.

**Il plico telematico** deve contenere

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”

“C - Offerta economica”

La piattaforma telematica permette di annullare e ripresentare integralmente l’offerta entro il termine indicato per la presentazione delle offerte – pena l’irricevibilità, con le modalità di cui a alla GUIDA reperibile sul portale nella sezione Istruzioni e manuale denominata **“Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche”**

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le

dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni integrative al DGUE potranno essere redatte sul modello predisposto e messo a disposizione all'indirizzo internet <http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/>

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – variabile tra due e massimo dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma, del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La busta A contiene:

- 1) domanda di partecipazione/dichiarazioni integrative ed eventuale procura, corredata da documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo;;
- 2) il DGUE;

- 3) le dichiarazioni integrative,
- 4) il verbale di avvenuto sopralluogo rilasciato dal RUP,
- 5) la certificazione ISO:9001,
- 6) le dichiarazioni per Subappalto,
- 7) Ricevuta di pagamento del contributo Anac;
- 8) PASSoe;
- 9) Certificazione ISO 22000:2018;
- 10) Informativa ambienti di lavoro;
- 11) Dichiarazione relativa alla capacità economica del concorrente (singola imprese o imprese comunque associate).

## **15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA / DICHIARAZIONI INTEGRATIVE**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello “Modulo domanda/dichiarazioni integrative” allegato ai documenti di gara.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

### **15.1.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi*, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

5. dichiara di essere dedotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta comunale n. 419 del 30 dicembre 2013 reperibile sul *sito internet dell'Ente - sezione amministrazione trasparente - sottosezione documenti generali* e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

6. **[in caso di particolari condizioni di esecuzione]** accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

**Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale ....., partita IVA .....; indica l'indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a

partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni devono essere prodotte in formato pdf e sottoscritte con firma digitale ( non deve essere prodotto alcun archivio digitale firmato digitalmente)

### **15.1.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

Il concorrente allega:

12. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

**Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice**

13. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

### **15.1.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità indicate per la sottoscrizione del DGUE al punto 15.1. e cioè tramite file in formato pdf e sottoscritte con firma digitale (non deve essere prodotto alcun archivio digitale firmato digitalmente).

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

**La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:**

- dal concorrente che partecipa in forma singola; - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti: a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara; c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente



allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

#### **15.1.4 IMPOSTA DI BOLLO**

**La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.**

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni..

#### **15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il DGUE della Commissione Europea al link di seguito riportato: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filer?lang=it> secondo quanto di seguito indicato.

##### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

##### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

##### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

*[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare e con riferimento a quanto indicato nel D.L. 76/ 2020 convertito in Legge n. 120/ 2020].*

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di sicurezza alimentare di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

**In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80**, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE deve essere prodotto in formato pdf e sottoscritto con firma digitale ( non deve essere prodotto alcun archivio digitale firmato digitalmente)

### **15.3 SOPRALLUOGO**

Per ciascuna offerta deve essere allegato il verbale di rilasciato dal RUP, con il quale si attesta che il concorrente, o uno dei soggetti associati al principale, hanno svolto il previsto sopralluogo presso i siti ove saranno installati i distributori automatici.

### **15.4 CERTIFICAZIONE DI QUALITA'**

Con la sigla **ISO 9000** si identifica una serie di normative e linee guida sviluppate dall'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) che definiscono i requisiti per la realizzazione all'interno di un'organizzazione di un sistema di gestione della qualità, al fine di condurre i processi aziendali, migliorare l'efficacia e l'efficienza nella realizzazione del prodotto e nell'erogazione del servizio, ottenere e incrementare la soddisfazione del cliente.

In particolare, la **ISO 9001** è la norma di riferimento per un'organizzazione che intenda pianificare, attuare, monitorare e migliorare sia i processi operativi che quelli di supporto, progettando e implementando il sistema di gestione qualità come mezzo per raggiungere gli obiettivi. Il cliente e la sua soddisfazione sono al centro della ISO 9001; ogni operazione, applicazione e monitoraggio delle attività/processi sono, infatti, volte a determinare il massimo soddisfacimento del cliente (e, se applicabile, utilizzatore finale). Le fasi di applicazione della norma partono dalla definizione delle procedure e registrazioni per ogni singolo processo o macro processo identificato all'interno dell'organizzazione aziendale.

### **15.5 DICHIARAZIONI SUBAPPALTO**

Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dagli artt. 105 e 174. Il concorrente deve dichiarare nell'apposito modulo "Subappalto" quali attività saranno oggetto di subappalto.

L'assenza nella busta amministrativa del modulo "Subappalto", non comporta esclusione dalla procedura, ma equivale a dichiarazione del concorrente di svolgere l'attività della procedura senza far ricorso a subappalto.

### **15.6 RICEVUTA DI PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC**

Alla busta amministrativa deve essere allegata la ricevuta del pagamento del contributo ANAC per euro 70,00 (settanta/00).

### **15.7 CERTIFICAZIONE ISO 22000:2018**

ISO 22000 è lo standard fondamentale per i sistemi di gestione della sicurezza nel settore agroalimentare. La norma ISO 22000 è stata concepita per essere compatibile e armonizzata con le altre norme internazionali sui sistemi di gestione, come la ISO 9001.

L'ISO 22000 è applicabile a tutte le aziende che operano in modo diretto o indiretto lungo la

filiera agroalimentare e garantisce la sicurezza in ambito agroalimentare.

### **15.8 REQUISITI ECONOMICO – PROFESSIONALI**

L'operatore economico deve altresì allegare **a pena di esclusione**, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il modulo dichiarativo del volume d'affari minimo annuo per le attività di vending, pari o superiore ad euro 100.000,00 per ciascuno dei cinque anni dal 2016 al 2020 (requisito previsto dall'art. 7, comma 1, del Capitolato speciale).

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice dei Contratti, può soddisfare la richiesta relativa al possesso del requisito di cui all'art. 7 comma 1 del Capitolato:

- avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal senso, l'operatore economico che concede l'avvalimento dimostra alla stazione appaltante la disponibilità dei mezzi necessari ad adempiere esattamente agli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della concessione per tutta la durata della stessa e si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente principale;
- attraverso la sommatoria del volume d'affari di ciascun soggetto aggregato per ciascun anno.

### **16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA**

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

a) Modulo d'Offerta Tecnica.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione del DGUE di cui al punto 15.1 ovvero *essere prodotta in formato pdf e sottoscritto con firma digitale (non deve essere prodotto alcun archivio digitale firmato digitalmente).*

### **17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA**

La busta Offerta economica deve presentare:

- a) il modello "Offerta Economica" predisposto dal Comune Concedente (Punto Ordinante) debitamente compilato e firmato digitalmente,
- b) Modulo Oneri Sicurezza Aziendali;
- c) Piano Economico Finanziario.

## 17.1 MODULO OFFERTA ECONOMICA

La sommatoria del canone annuale (considerato al netto dell'IVA con aliquota del 22%) per ciascuno dei cinque anni di concessione costituisce il canone complessivo, quale base di offerta ai fini dell'aggiudicazione.

Base di gara oggetto di rialzo è il canone annuo di euro 20.016,40, pari ad un canone complessivo di euro 100.082,00 che costituisce la soglia minima dell'Offerta Economica.

Rialzo massimo (Soglia) pari al 50%.

E' ammessa e valida l'offerta del canone base senza rialzo.

Il concorrente può operare delle offerte in rialzo indicando specificamente anno per anno il canone offerto superiore ad euro 20.016,40 (ventiduemiladuecento) oltre l'IVA. La somma dei canoni offerti per ogni anno di concessione costituisce il canone complessivo che individua l'offerta economica.

Es:

Anno	Offerta
I	20016,40
II	21000
III	21000
IV	22000
V	22100

Totale 106116,40

(Offerta Economica)

### Indicazioni per la formulazione dell'offerta economica

I partecipanti dovranno compilare l'Allegato "MODULO offerta economica" indicando:

- i canoni anno per anno che sommati tra loro compongono l'offerta economica;
- l'attribuzione del punteggio più elevato avverrà a favore dell'offerta con il canone complessivo più alto nei limiti di soglia, come risultante dalla somma dei canoni annuali.

Le indicazioni illeggibili non sono considerate ai fini della valutazione.

Il canone annuale indicato non può essere inferiore ad € 20.016,40 e l'eventuale indicazione di un importo annuo al di sotto della soglia minima comporta l'esclusione dalla procedura.

L'offerta di un canone concessorio (complessivamente considerato per il quinquennio) inferiore ad euro 100.082,00 non è valida e comporta l'esclusione dalla procedura.

**L'offerta di un canone concessorio (complessivamente considerato per il quinquennio) superiore alla soglia massima pari ad euro 150.023,00 non è valida e comporta l'esclusione dalla procedura.**

Se tutte le indicazioni e le opzioni risultano illeggibili, omesse o incomprensibili, l'offerta si considera come fatta alla base di gara (assenza di rialzo).

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta le modalità indicate per la

sottoscrizione del DGUE di cui al punto 15.1 ovvero essere prodotta in formato pdf e sottoscritto con firma digitale (non deve essere prodotto alcun archivio digitale firmato digitalmente).

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

In caso di sottoscrizione da parte di procuratore va allegato l'originale, o la copia conforme all'originale, della procura.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

## **17.2 \_ONERI SICUREZZA AZIENDALI**

Il concorrente, insieme al modulo offerta economica, deve presentare il modulo per indicare l'importo dei costi di sicurezza aziendali (cd. oneri di sicurezza interni aziendali) a **pena di esclusione**.

Saranno **escluse** le offerte che indicano costi di sicurezza interni aziendali pari a zero.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., la concessione ha ad oggetto un servizio di fornitura senza posa in opera **ricorrendo** *“l'ipotesi della fornitura senza posa in opera solo ove il bene si presti ad essere utilizzato immediatamente dopo la sua consegna da qualsiasi utente, anche se privo di particolari competenze o conoscenze tecniche, richiedendosi soltanto «una snella, semplice, agevole installazione e un altrettanto immediato semplice collaudo delle apparecchiature senza il dispendio di particolari energie lavorative di carattere manuale, che possano acquistare rilievo al punto da configurare, propriamente, una posa in opera»”* (Cons. Stato, sez. III, 27 luglio 2020, n. 4764; Id., 19 marzo 2020, n. 1974; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 27 marzo 2019, n. 661; Id., sez. II, 10 dicembre 2020, n. 2471; Cons. Stato, sez. III, 9 gennaio 2020, n. 170).

## **17.3 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

In sede di Offerta economica, il candidato produce un Piano Economico Finanziario (PEF) dal quale emerga l'equilibrio economico-finanziario della propria offerta nell'arco del quinquennio di concessione.

Il piano economico Finanziario della concessione, asseverato da uno dei soggetti indicati dal comma 9 dell'art.183 del d.lgs.50/2016 (istituto bancario o società di servizi), deve documentare la redditività dell'investimento e contenere il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario dovrà sostenere, comprensivo di tutti i costi di gestione per tutto l'arco temporale della concessione.

L'operatore dovrà altresì illustrare nella propria proposta, eventualmente con una relazione contenuta nel PEF, una sommaria descrizione dei costi da personale dipendente (se presente) e il CCNL applicato (con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20), nonché delle spese da investimento per nuovi distributori ed

infine delle quote di ammortamento previste sui macchinari impiegati, distinguendo quelle relative a distributori di nuova acquisizione e quelle relative (se presenti) a distributori già in corso di ammortamento, evidenziando altresì il valore residuo previsto dei distributori di nuova acquisizione al termine della concessione.

## **18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 94 e 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 secondo i criteri di valutazione e subcriteri e relativi pesi e sub-pesi indicati, ai sensi dell'art.95, comma 8, del D.lgs. 50/2016 nella tabella di seguito riportata nel proseguo del presente paragrafo del presente disciplinare.

L'aggiudicazione verrà effettuata mediante l'attribuzione del punteggio complessivo di punti 100 così suddivisi:

**a) Offerta tecnica: massimo attribuibile 70 punti;**

**b) Offerta economica: massimo attribuibile 30 punti.**

L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che, fra quelli ammessi a partecipare, avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo, come sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione (qualità/prezzo).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

Solo qualora i due concorrenti ottengano il medesimo punteggio nell'offerta tecnica e il medesimo punteggio nell'offerta economica, il Responsabile del Procedimento esperirà, in successiva seduta, una trattativa tra essi al fine di migliorare l'offerta economica, come previsto dall'art. 12 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

### **18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati appresso

con relativa ripartizione dei punteggi.

### **CRITERIO 1 – Ulteriori impianti di microfiltrazione**

#### **Punteggio Massimo attribuito: 30 punti**

Il Capitolato prevede l'installazione obbligatoria di tre impianti di depurazione tramite microfiltrazione, rispettivamente presso la Sede Centrale di Largo XXIV maggio, gli Uffici della Direzione Politiche Sociali in viale della Vittoria 37-39 e presso il Comando di Polizia Locale in via dell'Industria. **L'offerta minima di impianti di microfiltrazione è quindi pari a 3 (tre)**

Per ciascun ulteriore impianto di microfiltrazione con erogazione di acqua sfusa (naturale/frizzante), offerto dal candidato presso le altre strutture (1 impianto per luogo di installazione), saranno attribuiti 5 punti, con un massimo punteggio attribuibile di 30 punti.

FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: (n. totale depuratori -3) \*5= Punteggio attribuito

### **CRITERIO 2 – Disponibilità all'installazione (fuori canone) di un distributore alimenti e bevande e di un distributore medio caffè e bevande, presso due ulteriori siti a scelta del Comune Concedente**

#### **Punteggio Max 5**

Il presente criterio intende valorizzare la disponibilità dell'operatore a tutelare le esigenze dei dipendenti dell'amministrazione comunale in tema di somministrazione di alimenti e bevande, installando un distributore di merende e bevande ed uno caffè e bevande calde in due ulteriori siti individuati dal Comune, anche se ubicati in uffici o sedi che sono caratterizzate da una minore affluenza di personale o cittadini,. L'installazione dei macchinari oggetto d'offerta non comporta pagamento del canone, né in quota fissa, né in quota parametrata, rimanendo ogni onere e spesa sulla componente energia elettrica e costi coperti dal canone, in carico al Comune Concedente.

Il punteggio max di 5 punti verrà assegnato in base all'impegno di installare presso ciascuno dei due siti, un distributore di bevande calde di medie dimensioni, ed un distributore di merende e bevande fredde .

FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO:

Offerta di installazione fuori canone di distributori in due siti scelti dal Comune = 5 punti.

### **CRITERIO 3**

#### **Applicazione per pagamento elettronico - PUNTEGGIO MAX 10**

Il punteggio valorizza la possibilità da parte dei fruitori del servizio di vending di utilizzare per il pagamento della consumazione applicativi informatici gratuiti ("App"), basati sulle diffuse piattaforme "Android" (Sub Criterio 1) o "Apple/IOS", unitamente o alternativamente ad altri applicativi bancari che consentano il pagamento "contactless" (Sub Criterio 2).



#### FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO:

Il punteggio è assegnato con le seguenti modalità per le modalità di pagamento elettronico offerte gratuitamente ai fruitori:

- Criterio 3 - Sub 1: disponibilità di App su piattaforma “Android”= 5 punti;
- Criterio 3 - Sub 2 di App su sistema “Apple/IOS” e/o altra forma di pagamento elettronico gratuito per il consumatore = 5 punti;

#### **CRITERIO 4**

##### **Orientamento a Criteri di sostenibilità ambientale ed economico-sociale**

##### **Massimo Punteggio Attribuito: 10 punti**

##### **Sub Criterio 1:**

##### **Offerta prodotti provenienti da commercio equo e solidale - Punteggio Max: 5 punti**

Il punteggio valorizza l’offerta di prodotti provenienti da commercio equo e solidale nei distributori di merende e snack e nelle macchine di erogazione di bevande e caffè (ad esempio caffè e/o cioccolato per la bevande cioccolato caldo).

Oltre alla presenza di un prodotto per ciascuna macchina installata, previsto come obbligatorio dal Capitolato, l’offerta di almeno un ulteriore prodotto proveniente da commercio equo e solidale comporta l’attribuzione di 5 punti.

**La presenza minima di prodotti da commercio equosolidale è pari ad 1 (uno).**

#### FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO:

offerta di prodotti provenienti da commercio equo e solidale >1= 5 punti.

##### **Sub Criterio 2:**

##### **Offerta prodotti biologici certificati- Punteggio Max: 5 punti**

Il punteggio valorizza, nei distributori di alimenti, l’offerta di prodotti che garantiscono una filiera controllata e una produzione contraddistinta dalla sostenibilità ambientale.

Oltre alla presenza di un prodotto per ciascuna macchina installata, previsto come obbligatorio dal Capitolato, l’offerta di almeno un ulteriore prodotto con etichetta “BIO” comporta l’attribuzione di 5 punti.

**La presenza minima di prodotti di origine biologica è pari ad 1 (uno).**

#### FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO:

offerta di prodotti BIO>1= 5 punti.

#### **CRITERIO 5**

##### **Offerta gratuita ai dipendenti comunali di Chiave/scheda magnetica prepagata- Punteggio**

##### **Max: 10 punti**

Il punteggio valorizza la disponibilità a fornire gratuitamente 1 (una) chiave prepagata o altro dispositivo equipollente (ad es: scheda magnetica prepagata) a ciascun dipendente del Comune di Ancona, sulla base della richiesta del medesimo inviata tramite messaggio di posta elettronica da casella e-mail funzionale del Comune di Ancona, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta

medesima ed in ogni momento per la durata della concessione. Eventuali richieste di duplicati sono rimesse alle ordinarie previsioni del capitolato.

FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO:

Un dispositivo prepagato fornito gratuitamente ai dipendenti comunali = 10 punti.

#### **CRITERIO 6**

##### **Affissione di tabelle nutrizionali relative alle bevande calde e fredde non preconfezionate, sui relativi distributori. – Punteggio Massimo: 5 punti**

Nell'ottica di favorire la consapevolezza nei consumi e corrette abitudini alimentari, è previsto un punteggio addizionale (5 punti) che vada a premiare il concorrente che abbia dotato i propri distributori di bevande di tabelle nutrizionali (conformi al Reg UE 1169/11) che indichino i valori medi, riferiti a bevande prima dell'eventuale aggiunta di zucchero, relativi a:

- energia (kJ, kcal),
- grassi,
- di cui acidi grassi saturi,
- carboidrati,
- di cui zuccheri,
- proteine,
- sale (inteso come sodio equivalente, di qualsiasi fonte, per 2,5).

La dichiarazione della tabella nutrizionale va riferita alla singola porzione media erogata; la tabella può altresì contenere l'indicazione riferita ai 100 grammi o millilitri di prodotto.

La tabella può essere compilata sulla base di:

- analisi di laboratorio condotte dal produttore;
- calcolo 'effettuato a partire da valori medi (noti o effettivi) relativi agli ingredienti utilizzati',
- computo su dati 'generalmente stabiliti e accettati'.

FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO:

Distributori di bevande non preconfezionate con tabelle nutrizionali conformi al Reg UE 1169/11 = 5 punti.

\* \* \* \* \*

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ogni criterio.

**Non saranno ammessi alla fase successiva di valutazione dell'offerta economica i concorrenti che, per l'offerta tecnica, non avranno raggiunto almeno un punteggio di 35 punti.**

Nel caso in cui non vi sia alcuna offerta che ottenga il punteggio massimo previsto (70 punti) per il merito tecnico, al fine di ristabilire l'equilibrio dei vari elementi di valutazione, la Commissione di gara effettuerà la riparametrazione, assegnando al concorrente con il punteggio più alto ottenuto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto di 70 punti e, agli altri

concorrenti, un punteggio proporzionale, secondo la seguente formula:

$$P = 70 \times OTc / OTm$$

Dove:

P : punteggio da attribuire all'offerta tecnica

OTc : punteggio dell'offerta tecnica del concorrente

OTm : punteggio migliore offerta tecnica

## **18.2 OFFERTA ECONOMICA: MAX 30/100**

Il punteggio verrà attribuito mediante una funzione LINEARE SEMPLICE (A PUNTEGGIO ASSOLUTO) Questa formula attribuisce punteggi proporzionali alle offerte rispetto alla base d'asta, con coefficiente di proporzionalità pari al massimo punteggio attribuibile. La possibilità di determinare con esattezza un rapporto costante tra offerte e punteggi attribuiti permette di calibrare con precisione i punti associati ai criteri tecnici in funzione del valore economico attribuito. Tale criterio è particolarmente indicato nelle gare che hanno ad oggetto l'acquisto di prodotti standardizzati, per i quali il punteggio tecnico è attribuito su base "tabellare" (sulla base di criteri oggettivi).

Il punteggio è attribuito secondo la seguente formula:

$$PE = P_{max} * [(P - \text{soglia minima}) / (\text{Soglia} - \text{Soglia minima})]$$

**Dove** (i valori si intendono IVA esclusa):

**PE = punteggio attribuito all'offerta in valutazione;**

**P<sub>max</sub> = massimo punteggio attribuibile pari a 30 punti**

**P = offerta del concorrente (sommatoria dei canoni annui per la durata della concessione);**

**Soglia minima = € 100.082,00;**

**Soglia = € 150.123,00.**

E' valida l'offerta economica pari all'importo a base di gara (Soglia minima) che riceve 0,00 (zero) punti.

Nel caso non vi siano offerte di un canone pari a € 150.123,00, si procederà alla riparametrazione del punteggio sull'offerta economica: il punteggio massimo di 30 punti verrà attribuito al valore più alto offerto in relazione al canone complessivo di concessione, secondo la seguente formula:

$$\text{punteggio attribuito} = \frac{\text{Migliore Offerta}}{\text{Offerta in Valutazione}} \times 30$$

Tutti i punteggi, per quanto riguarda i decimali, saranno determinati in centesimi con arrotondamento al centesimo inferiore se il terzo decimale è fino a 4, superiore se il terzo decimale è pari o superiore a 5.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva, a suo

insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida .

## **19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **16/03/2022 alle ore 09:30** presso la sede distaccata del Comune di Ancona sita in P.zza Stracca n. 2 – sala riunioni; trattandosi di procedura telematica non sono ammessi i rappresentanti dei concorrenti, che potranno seguire le operazioni tramite PORTALE .

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo Portale Appalti almeno n. 2 (due) giorni prima della data fissata.

Il *seggio di gara* procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il *seggio di gara* procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice:

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 .

## **20. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del

Codice.

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

## **21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura del verbale relativo all’esito della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi e comunica i punteggi attribuiti alle offerte tecniche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà, all’apertura della busta contenente l’offerta economica, ai fini di un controllo formale, e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la

commissione provvede a comunicare, tempestivamente al *seggio di gara* -che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice- i casi di **esclusione** da disporre per:

- l'inserimento di elementi concernenti il prezzo (canone) in documenti contenuti nelle buste A e B;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **22. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente

collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Per quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della L. 120/2020 e smi, la mancata tempestiva stipulazione del contratto, che presuppone l'avvenuto pagamento delle spese contrattuali, entro il termine di giorni quindici dalla data dell'invito alla stipula, o il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto entro il termine di giorni quindici dal verbale di consegna, qualora imputabili all'appaltatore, costituiscono causa di esclusione dell'appaltatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che verrà senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opererà di diritto

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata in formalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del codice . Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a **€ 2.800,00**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali e gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Le spese del contratto in via del tutto indicativa ammontano **ad euro 1.170,00**.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

### **23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Non è prevista la clausola sociale.

#### **24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di ANCONA, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### **25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), i dati forniti dalle imprese partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto; il loro conferimento è obbligatorio per le ditte che vogliono partecipare alla gara e l'ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici.

Ancona, 10/02/2022